



RESSTENDE®



vers. 22/03/2016

SCHERMATURE SOLARI

detrazioni fiscali del 65%

aspetti tecnici, fiscali e operativi





RESSTENDE®

dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015



Gentili Clienti,
con l'introduzione delle detrazioni fiscali del 65% sulle schermature solari sono molti e complessi gli aspetti tecnici, fiscali ed operativi da tenere in considerazione.

Resstende desidera agire con prontezza per fornire tutte le informazioni necessarie sul tema.





RESSTENDE®

1.INTRODUZIONE

dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

E' possibile usufruire delle detrazioni fiscali in relazioni a spese sostenute per la fornitura ed installazione di schermature solari **dal 1 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016**

Si può accedere alle detrazioni fiscali, fino ad un massimo **di detrazione di 60.000 Euro**, sia per la **sostituzione di schermature solari esistenti sia per installazioni ex novo** ed indipendentemente dal fatto che vengano sostituiti i serramenti esterni (finestre, portefinestre, finestre su tetto, porte esterne). E' detraibile anche **ogni spesa inerente l'intervento nel suo complesso** (rimozione delle schermature solari esistenti - fornitura ed installazione delle nuove schermature solari – eventuale assistenza muraria all'installazione delle schermature solari - eventuali prestazioni professionali di tecnici).

La detrazione dall'imposta lorda può essere ripartita in **dieci quote annuali di pari importo** ed è da considerare sul costo effettivamente sostenuto per l'intervento di riqualificazione energetica eseguito, al netto di eventuali sconti.

Queste detrazioni non sono cumulabili con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.





RESSTENDE®

dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

2.ASPETTI TECNICI



Possono essere detratte al 65% le spese sostenute per la fornitura e l'installazione delle schermature solari indicate nell'allegato M del Decreto Legislativo n°311/2006 in materia di risparmio energetico in edilizia.

Il **Decreto 26 giugno 2009**, con l'art. 7, comma 2, ha sostituito integralmente con l'Allegato B i contenuti del succitato Allegato M.

Sono quindi detraibili al 65% tutte le tipologie di **schermature solari tecniche (interne, esterne, integrate nelle vetrazioni)** - **ad esclusione delle tende esterne aggettanti posizionate su pareti esposte a NORD** – purché siano:

- ▶ a protezione delle superfici vetrate e in relazione ad esse (le tipologie “aggettanti” sono comprese)
- ▶ applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente
- ▶ mobili
- ▶ di tipo “tecnico”





Le tende che rientrano nella detrazione fiscale fanno capo alle seguenti normative:

UNI EN 13561 Tende esterne – Requisiti prestazionali compresa la sicurezza: rientrano varie tipologie (a bracci pieghevoli, a bracci rotanti, a rullo verticali, per lucernari/finestre su tetto, per verande/terrazzi, a pergola) e prodotti assimilabili

UNI EN 13659 Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza: tende esterne alla veneziana, tapparelle, persiane (ad ante a battente, ad ante scorrevoli, a soffietto, ecc.) e prodotti assimilabili

- ! Sono escluse le tende decorative.
- E' esclusa la sola sostituzione del telo.





Ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali del 65% è necessario dichiarare la classe del **parametro fattore solare gtot** scegliendo tra quelle indicate nella Tabella 3. Il fattore gtot è un parametro che tiene conto della trasmissione energetica della radiazione solare tenendo conto della schermatura solare in combinazione con il vetro.

TABELLA 3 – CLASSI DELLE SCHERMATURE SOLARI IN FUNZIONE DEL FATTORE SOLARE GTOT (RIF. UNI EN 14501)

Classi	0	1	2	3	4
gtot	$gtot \geq 0,50$	$0,35 \leq gtot < 0,50$	$0,15 \leq gtot < 0,35$	$0,10 \leq gtot < 0,15$	$gtot < 0,10$
	effetto molto scarso	effetto minimo	effetto moderato	buon effetto	ottimo effetto





Le persone fisiche (IRPEF) che vogliono accedere alle detrazioni fiscali del 65% è necessario che effettuino i pagamenti a mezzo di apposito bonifico bancario o postale in cui sia ben evidenziato:

- ▶ **la causale del versamento**
- ▶ **il codice fiscale del beneficiario della detrazione**
- ▶ **il codice fiscale oppure la partita IVA del soggetto a cui favore è stato effettuato il bonifico**
- ▶ **il riferimento alla legge:**
Fornitura ed installazione di schermature solari (rif. Legge 23 dicembre 2014 n°190)

I contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall'obbligo di pagamento a mezzo di bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.





La maggior parte degli istituti bancari ha moduli preposti ai fini delle detrazioni fiscali del 65%. E' strettamente consigliato rivolgersi agli sportelli bancari di fiducia segnalando la finalità del bonifico (riqualificazione energetica) e non procedere in forma autonoma.

I modelli predisposti dagli istituti bancari prevedono appositi spazi per inserire i dati di chi effettua il bonifico (nome e cognome, codice fiscale) e quelli di chi beneficia del bonifico (denominazione e partita IVA dell'azienda che ha fornito ed installato le schermature solari).

Nella causale è necessario inserire il numero e la data della fattura come di seguito consigliato:

**Fattura n° ... del ... emessa da ... (P.IVA ...) –
Fornitura ed installazione di schermature solari in unità immobiliare in ... via ...**





RESSTENDE®

6.PROCEDURA ONLINE **ENEA** E



DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Il Contribuente che ha terminato un intervento di installazione delle schermature solari nel 2015 e vuole accedere alle detrazioni fiscali del 65% deve compilare e trasmettere online sul portale telematico di ENEA (<http://finanziaria2016.enea.it/index.asp>) entro 90 giorni dalla fine dei lavori il modello denominato ALLEGATO F “Scheda informativa per interventi di installazione di schermature solari”.

E' possibile compilare e inviare online direttamente l'**ALLEGATO F**, senza l'intervento di un tecnico abilitato.

Per accedere alla compilazione dell'ALLEGATO F sul portale telematico ENEA è necessario scegliere l'opzione “**Comma 345c (installazione di schermature solari)**”
Una volta compilato e trasmesso online sul portale telematico di ENEA l'ALLEGATO F **il sistema informatico invia automaticamente una notifica di invio.**

 Si faccia particolare attenzione all'allegato F che relativamente al risparmio energetico stimato permette l'inserimento di un valore “0”.





RESSTENDE®


6.PROCEDURA ONLINE **ENEA** E 

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Per accedere alle detrazioni fiscali del 65% il Contribuente deve conservare i seguenti documenti:

- ▶ **copia dell' ALLEGATO F inviato e della notifica di invio ricevuta da ENEA**
- ▶ **scheda tecnica della schermatura solare installata in cui si attesta il valore del parametro tecnico fattore solare g_{tot}**
- ▶ **fatture o ricevute fiscali inerenti le spese sostenute per l'intervento di sostituzione dei serramenti**
- ▶ **[eventuale] fatture o ricevute fiscali inerenti le spese sostenute per prestazioni professionali inerenti l'intervento**
- ▶ **[eventuale] dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'unità immobiliare oggetto di intervento di riqualificazione energetica**





info@resstende.com

www.resstende.com

www.laylight.it